

Lavoro dipendente

Infermieri, la flat tax non si estende alle somme per pronta disponibilità

Imposta sostitutiva solo su prestazioni previste dal contratto collettivo

Marcello Tarabusi

L'imposta sostitutiva al 5% sulle prestazioni degli infermieri del Servizio sanitario nazionale è limitata agli straordinari previsti dal contratto collettivo, e non si può estendere ad altre prestazioni.

Con la risposta a interpello 272/2025, l'agenzia delle Entrate conferma la linea restrittiva nell'interpretazione dell'articolo 1, comma 354, della legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un regime di tassazione agevolato al 5% sui compensi per lo straordinario degli infermieri del Sistema sanitario nazionale.

Un'azienda sanitaria locale aveva chiesto se l'agevolazione potesse applicarsi anche alle ore di pronta disponibilità (disciplinate dall'articolo 44 del Ccnl) e alle prestazioni svolte durante le consultazioni elettorali, facendo leva sul fatto che per entrambe le tipologie di prestazioni il contratto collettivo prevede la retribuzione come straordinario.

L'agenzia delle Entrate ha adottato un'interpretazione restrittiva, in linea con il principio consolidato secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione e non possono applicarsi oltre le ipotesi espressamente previste. In par-

ticolare l'agevolazione in questione riguarda esclusivamente il lavoro

straordinario "ordinario", reso oltre l'orario contrattuale, secondo l'articolo 47 del Ccnl Sanità.

Perché l'imposta sostitutiva trovi applicazione, devono coesistere due requisiti: uno oggettivo (compensi per lavoro straordinario ex articolo 47 del Ccnl) e uno soggettivo (deve trattarsi di infermieri dipendenti dal Sistema sanitario nazionale).

Le ore di pronta disponibilità, disciplinate dall'articolo 44 del Ccnl, richiedono la reperibilità immediata del dipendente che deve raggiungere la struttura nel tempo stabilito. Anche se retribuite come straordinario quando effettivamente prestate, non possono essere assimilate alle prestazioni dell'articolo 47, avendo una diversa collocazione contrattuale.

Analogamente, le prestazioni svolte in sede elettorale, pur retribuite come straordinario, non rientrano nella fattispecie dell'articolo 47 del Ccnl, che definisce lo straordinario come prestazioni finalizzate a fronteggiare situazioni eccezionali di servizio.

La risposta è in linea con il precedente interpello n. 139 del maggio

2025, espressamente richiamato, e con analoghi orientamenti inerenti alla flat-tax sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (articolo 7 del Dl 73/2024), che hanno sempre escluso l'estensione dei benefici, tanto sul piano oggettivo per prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate dalle norme agevolative, quanto su quello soggettivo a figure diverse o incardinate presso strutture diverse dal comparto sanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Peso: 13%